

Spett.le
Corte dei Conti
Via Baiamonti n. 25
00195 Roma
Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato

Controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

OGGETTO: riscontro alle osservazioni formulate con la registrazione del DD_417 del 20_11_2020 concernente il riparto delle risorse per il finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore a rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto legge 19 maggio n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

In merito alle osservazioni formulate da codesta Corte con la registrazione del provvedimento specificato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In ordine alla prima osservazione, va preliminarmente considerato il contesto generale nel quale si colloca l'art. 67 del d.l. n. 34/2020, il quale, in materia di politiche sociali, contempla misure volte a sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19.

Nel rispetto della destinazione finalistica impressa alle risorse contemplate dall'art. 67, e coerentemente a quanto previsto dall'atto di indirizzo, D.M. n. 93/2020, l'Amministrazione procedente, con l'adozione dell'avviso n. 3/2020, ha individuato i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso e le susseguenti procedure di rendicontazione.

In particolare, la documentazione richiesta per accedere al riparto delle risorse pubbliche di cui all'avviso in parola prevede la presentazione di un programma di attività coerente alle finalità statutarie dell'ente, circoscritto a quelle attività dirette a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali provocate dalla situazione epidemiologica in atto.

In tale quadro, la rilevata genericità dei piani economico-finanziari esaminati da codesta Corte deriva dal fatto che agli enti non è richiesta l'elaborazione di una proposta progettuale corredata da uno specifico programma di spese, ma la realizzazione di attività statutarie di interesse generale connesse all'emergenza epidemiologica i cui costi seguono l'impostazione e la classificazione delle voci di spesa del proprio bilancio. In tale prospettiva, anche al fine di evitare il conseguente aggravio di oneri amministrativi a carico dei soggetti partecipanti, il citato avviso ha previsto al § 6 che il programma di attività fosse accompagnato da un piano finanziario recante la quantificazione delle spese previste per la realizzazione delle attività di interesse generale descritte nel programma presentato, distinte per tipologia ed in coerenza con la classificazione utilizzata nel bilancio

dell'ente. Tale previsione ha tenuto conto del fatto che l'omogeneità dei documenti contabili degli ETS si avrà a partire dalla redazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa) relativo all'anno 2021, secondo quanto previsto dal D.M. del 5 marzo 2020 di adozione dei modelli di bilancio degli ETS (attuativo della previsione contenuta nell'articolo 13, comma 3 del d.lgs. n.117/2017 , registrato da codesta Corte in data 6 aprile 2020, al n. 610 e pubblicato nella GURI del 18 aprile 2020.

In ogni caso, a conferma della specificità del procedimento di erogazione delle risorse pubbliche che connota l'avviso n. 3/2020, sovrviene la disciplina prevista nei pregressi avvisi pubblici n.1/2017, n.1/2018 e n. 2/2020, parimenti adottati da questa Amministrazione a valere sul fondo di cui all'articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017, ma aventi la differente finalità di selezionare progetti da ammettere al contributo statale. I citati avvisi, come codesta Corte ha avuto modo di esaminare in sede di sindacato sui relativi provvedimenti adottati a conclusione delle esperite procedure di evidenza pubblica, prevedono la presentazione di specifici budget di progetto da parte delle organizzazioni partecipanti, in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione precedente.

Riguardo alla seconda osservazione, l'evocato articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 deve essere letto tenendo conto dell'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, che esclude dal perimetro del Terzo settore, tra l'altro, gli enti sottoposti a direzione, controllo o coordinamento da parte delle PP.AA (il tema è stato trattato da questa Amministrazione con la nota n. 2243 del 4 marzo 2020, consultabile alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-n-2243-del-04032020-Art4-comma2-CTS-Direzione-coordinamento-controllo-ETS-Prime-indicazioni.pdf>). In ragione di ciò, il requisito sub 3) della richiamata lettera d) si potrà invertere negli ETS (fatta naturalmente salva la specificità del caso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, qualificata *ope legis* come organizzazione di volontariato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n.178/2012, come modificato dall' articolo 99, comma 1 del d.lgs. n.117/2017 e contemporaneamente inclusa nell'elenco delle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196) soltanto nell'ipotesi di finanziamento maggioritario delle attività da parte della P.A.. Al verificarsi di tale ipotesi, si assicura che i controlli avranno ad oggetto anche il rispetto delle regole dell'evidenza pubblica. Peraltro, giova precisare che, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti contemplati nel già citato articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016, la disciplina regolatoria dei finanziamenti dei progetti contenuta negli avvisi pubblici sopra richiamati, fondandosi sull'applicazione analogica della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009, già impone al soggetto beneficiario del finanziamento, in caso di affidamento di attività a soggetti terzi, l'obbligo di attenersi a specifiche procedure, in ragione del valore dell'affidamento, rispettose dei principi generali di trasparenza, rotazione, pubblicità.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"